



Verbale n. 77 Riunione assembleare A.V.O Melfi

L'anno duemilaventidue, addì 29 del mese di dicembre, alle ore 17,00, su convocazione del 14/12/2022, prot. n. 543, si è riunita nella sala riunioni della Caritas (ospedale vecchio di Melfi) in via Vittorio Emanuele n. 76, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del 29 dicembre ore 9,00, l'assemblea ordinaria dei volontari AVO Melfi, sono presenti 14 soci su 25, di cui 11 in proprio (Cicchiello Michelino, Telesca Donata Mariarosa, Iodice Vincenza, Di Cesare Vincenzo, Cardogna Gelsomina, Gala Teresa, Lagatta Ferdinando, La Torre Anna, Leggieri Rosa, Patanella Maria, Verdirosa Pina e 3 soci per delega, Cardogna Rosalba, Pecce Assunta e Poppa Antonietta, pertanto risulta validamente costituita per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Adeguamento dello statuto dell'associazione alle norme del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/17);
3. Varie ed eventuali.

Presiede il Sig. Cicchiello Michelino che dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretaria Iodice Vincenza.

Primo punto all'o.d.g. Lettura verbale seduta precedente:

il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all'unanimità.

Secondo punto all'o.d.g. - Adeguamento dello statuto dell'Associazione alle norme del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/17);

Il Presidente apre la discussione, e informa l'assemblea circa la necessità di adeguare lo Statuto Sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 117/2017 (Codice Terzo Settore), in conseguenza degli indirizzi forniti dal Ministero del Lavoro mediante circolari interpretative ed a seguito della comunicazione dell'Ufficio Regionale RUNTS della Regione Basilicata pervenuta in data 07/11/2022 e dopo aver dato lettura, segue ampia discussione.

Terminata la discussione e forniti tutti i chiarimenti, lo statuto, così modificato composto di 25 articoli viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto.

Il presidente dichiara approvato il nuovo Statuto Sociale, che dispone di conservare agli atti, e che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore)

Null'altro essendovi da deliberare, Il Presidente chiude la seduta alle ore 19,00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

La segretaria
Iodice Vincenza

Il presidente AVO Melfi
Michelino Cicchiello





STATUTO

della

“ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI MELFI ODV”

Approvato dall'Assemblea dei soci

Melfi 29 dicembre 2022

Sommario

ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE	2
ART. 2) EFFICACIA DELLO STATUTO	2
ART. 3) FINALITÀ E ATTIVITÀ	2
ART. 4) VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO.....	3
ASSOCIATI	4
ART. 5) CRITERI DI AMMISSIONE	4
ART. 6) DIRITTI E DOVERI	5
ART. 7) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO	6
ORGANI ASSOCIATIVI	7
ART. 8) ORGANI SOCIALI	7
Art. 9) ASSEMBLEA	7
ART. 10) COMPITI DELL'ASSEMBLEA.....	8
ART. 11) ASSEMBLEA ORDINARIA	8
ART. 12) ASSEMBLEA STRAORDINARIA.....	9
ART. 13) CONSIGLIO DIRETTIVO	9
ART. 14) IL PRESIDENTE	10
ART. 15) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	11
ART. 16) COLLEGIO DEI PROBIVIRI.....	11
ASPETTI GESTIONALI	12
ART. 17) LIBRI SOCIALI	12
ART. 18) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI	12
ART. 19) BILANCIO E RENDICONTAZIONE SOCIALE.....	12
ART. 20) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E L'OBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO.....	13
ART. 21) CONVENZIONI.....	13
ART. 22) PERSONALE RETRIBUITO	13
ART. 23) RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE.....	13
SCIoglimento	14
ART. 24) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	14
DIPOSIZIONI FINALI	14
ART. 25) NORMA DI RINVIO.....	14

ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.ii.mm., di seguito indicato come CTS, del Codice civile e della normativa in materia, Organizzazione di Volontariato denominata: ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI MELFI, la quale assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione, quindi, potrà spendere e utilizzare la denominazione di Organizzazione di Volontariato o di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo di ODV solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

L'A.V.O MELFI con ininterrotta attività dal 1985 è stata regolarmente costituita a norma delle disposizioni del codice civile con rogito del Notaio Vincenzina Cestone di Melfi, Rep.1715 del 7 dicembre 1985, registrato a Melfi il 20 dicembre 1985 al n. 2225/157/I.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo

L'A.V.O. MELFI ODV ha sede legale in via Foggia a Melfi (PZ) c/o presso Ospedale San Giovanni di Dio.

L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti dal parte del Legale rappresentante.

L'Associazione potrà, inoltre, istituire sezioni o sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2) EFFICACIA DELLO STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del cc., e agisce nel rispetto del CTS, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

ART. 3) FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio

dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n°129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

L'Associazione persegue le finalità di cui al comma precedente attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 lettera C, del D. Lgs 117/2017, a favore prevalentemente di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

In particolare, per la realizzazione delle finalità e delle attività di interesse generale, l'Associazione si realizzerà, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti azioni:

1. opera nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo, aiuto per combattere contro la sofferenza, l'isolamento, la noia. Svolge, altresì, tutte le attività, effettuate in stretta collaborazione con il personale medico e paramedico, di accompagnamento e di accudimento della persona nel compimento dei bisogni primari quotidiani, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario;
2. presta un servizio di collaborazione con le socio-assistenziali, integrandone anche l'attività per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione e di informazione nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
3. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto del CTS, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta delle finalità istituzionali.

Per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, l'Associazione può stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'AVO ODV è associata all'AVO regionale Basilicata e alla Federavo delle quali condivide i principi ispiratori e rispetta le direttive e le linee guida. In particolare fa propri e recepisce nel proprio Statuto gli articoli concernenti competenze e prerogative degli organismi regionali e nazionali.

ART. 4) VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato per il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente comma.

ASSOCIATI

ART. 5) CRITERI DI AMMISSIONE

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione, né limitazioni riferibili alle condizioni economiche, tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione, che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori di cui al comma 1 del presente articolo, i volontari maggiori di età che:

- a) abbiano partecipato al corso di formazione base organizzato dall'Associazione;
- b) abbiano svolto con profitto e continuità, un periodo di servizio in ospedale o in altre strutture socio-sanitarie non inferiore a sei mesi;
- c) accettino di essere sottoposti ad un colloquio sulla conoscenza delle finalità e dello spirito dell'Avo;
- d) si impegnino ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6) DIRITTI E DOVERI

Hanno il diritto di:

- ✓ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ✓ essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- ✓ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- ✓ esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
- ✓ votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- ✓ denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

e il dovere di:

- ✓ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ✓ rispettare le delibere degli organi sociali;

- ✓ partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- ✓ non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- ✓ versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
- ✓ I predetti obblighi, salvo quelli direttamente connessi alla qualità di socio, si applicano anche ai volontari tirocinanti che non hanno completato i sei mesi di servizio in ospedale o in altre strutture socio-sanitarie.

ART. 7) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere sospeso dall'Associazione con deliberazione del Collegio dei probiviri su proposta del Consiglio Direttivo e deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni. La deliberazione può prevedere anche la proposta di esclusione in presenza di gravi e motivati violazioni

Costituiscono gravi e motivate violazioni:

- le violazioni degli obblighi del socio,
- le contravvenzioni a disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Collegio dei probiviri chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione, in caso di sospensione, ovvero il rigetto della proposta di esclusione.

L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione, a deliberare con voto segreto sulla sanzione e/o sulla proposta di esclusione, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'eventuale mancato pagamento della quota sociale comporta la decadenza trascorsi sei mesi dal sollecito di versamento ed è deliberata dal Consiglio Direttivo. Sono fatte salve le previsioni di tutela e di opposizione di cui ai commi precedenti.

ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 8) ORGANI SOCIALI

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente
- Collegio dei Revisori dei Conti
- Collegio dei Probiviri.

Ai componenti degli organi sociali, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9) ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il vice-presidente o presidente dei probiviri, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto (in tali deliberazioni e su questioni che li riguardino personalmente, gli amministratori non hanno voto);
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- nomina e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle eventuali opposizioni promosse in merito alle delibere del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- stabilisce l'ammontare della quota sociale e dei contributi a carico degli aderenti;
- essere informata periodicamente sulle attività di rappresentanza nell'ambito regionale e federativo, facendosi anche promotore di iniziative da proporre in AVO regionale e in Federavo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 12) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli aventi diritto e la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera altresì, lo scioglimento dell'associazione, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione, con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto, sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi, da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali, nonché su espressa delega dell'assemblea, quando ciò sia reputato necessario od opportuno, apportare variazioni tra i capitoli di spesa del bilancio;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- nominare il Segretario ed il Tesoriere
- nominare gli altri responsabili e coordinatori di settore;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- Propone al Collegio dei Probiviri la sospensione e l'esclusione di un associato;

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo di norma si riunisce una volta ogni due mesi su iniziativa del presidente ovvero, in caso di suo impedimento, dal vice-presidente o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei componenti. In questa ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Al Consiglio Direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Le riunioni su decisione del presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (videoconferenza).

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

ART. 14) IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

In particolare spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- in caso di comprovata necessità e di urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
- sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancarie postali e procedere agli incassi;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione.

Il Presidente risponde del proprio operato direttamente all'Assemblea.

Il VicePresidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente. Il Collegio provvede al controllo della regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo da presentare annualmente all'Assemblea. Esercita i poteri e le funzioni degli artt. 2403 e segg. del c.c.

Per l'assolvimento del proprio mandato il Revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

ART. 16) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri preferibilmente esterni all'Associazione ed elegge fra essi il Presidente.

Ad esso viene demandata in via esclusiva ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra soci, tra gli organi dell'Associazione, tra gli associati e gli organi associativi.

È investito, su proposta del Consiglio direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide sulla sospensione e sull'esclusione dell'associato.

Giudica secondo imparzialità dopo apposita istruttoria e nel rispetto del diritto di difesa dell'associato o del volontario.

ASPETTI GESTIONALI

ART. 17) LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 18) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui al comma 6 dell'art. 3 del presente statuto.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19) BILANCIO E RENDICONTAZIONE SOCIALE

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi MLPS e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E L'OBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21) CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 22) PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

ART. 23) RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono,

personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

SCIoglimento

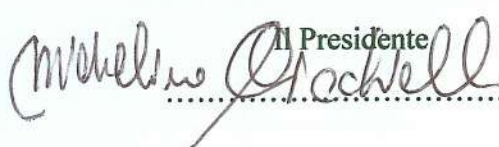
ART. 24) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

DIPOSIZIONI FINALI

ART. 25) NORMA DI RINVIO

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

 Il Presidente   Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI
REG.TO AL NUM. 05 SERIE 3
IMPOSTE LIQUIDATE PER € Esenze
Melfi, 04-01-2023

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO *
Vito CARRIERO

